



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**aprie**  
agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

**TRENTINO**

## RAPPORTO TECNICO

COMUNITA' DI  
ENERGIA RINNOVABILE



02

# LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

FEBBRAIO 2023

redatto con il contributo del



Consorzio dei  
Comuni Trentini

AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA  
ufficio studi e pianificazione delle risorse energetiche

Sede: Piazza Fiera, 3 - 38122 a Trento  
Telefono: 0461.497310 Fax: 0461.497301  
[www.energia.provincia.tn.it](http://www.energia.provincia.tn.it)

Email: [aprie@provincia.tn.it](mailto:aprie@provincia.tn.it) (PEC): [aprie@pec.provincia.tn.it](mailto:aprie@pec.provincia.tn.it)

**Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia - APRIE**

**Consorzio dei Comuni Trentini**

**Dirigente generale**

dott.ssa Laura Boschini

**Direttore generale**

dott. Marco Riccadonna

**Coordinamento**

ing. Sara Verones

sostituto direttore Ufficio Studi e Pianificazione delle Risorse Energetiche - APRIE

**Autori**

arch. Massimo Plazzer

Ufficio Studi e Pianificazione delle Risorse Energetiche - APRIE

dott. Davide Sartori

Consorzio dei Comuni Trentini

**Con il contributo di:**

dott. Massimo Conci

Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'Energia

# SOMMARIO

<b>SINTESI NON TECNICA</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO:</b>	<b>5</b>
DIRETTIVA “RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE 2018/2001” - RED II,	5
DLGS 8 NOVEMBRE 2021 N. 199	5
LA NORMATIVA PROVINCIALE	6
<b>COS'È E COME FUNZIONA UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE?</b>	<b>6</b>
COSA VIENE VALORIZZATO?	6
DEFINIZIONI:	7
<b>SOGGETTI E RUOLI POSSIBILI IN UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE</b>	<b>9</b>
<b>OBIETTIVI DI UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE</b>	<b>11</b>
PERCHÉ UN ENTE LOCALE PUÒ ESSERE INTERESSATO A UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE (CER)?	11
<b>COME SI FORMA UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE?</b>	<b>13</b>
<b>LIMITI TERRITORIALI DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA</b>	<b>15</b>
<b>QUALE RUOLO HA L'ENTE LOCALE?</b>	<b>16</b>
a) IL COMUNE COME PROMOTORE DI UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE (SENZA ADERIRE)	18
b) IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, SENZA ADERIRE ALLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE	19
c) IL COMUNE ADERISCE AD UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE	20
1. ENTE PROMOTORE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE	20
2. ENTE CHE PARTECIPA ALLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE	21
<b>POSSIBILI FORME GIURIDICHE PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI</b>	<b>23</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>26</b>
<b>ESEMPI E DOCUMENTI DI SUPPORTO</b>	<b>27</b>
COMUNI E CABINE PRIMARIE	27
ESEMPI DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CER	35
ESEMPI DI DELIBERA DI APPROVAZIONE STATUTO	35
ESEMPI ATTO RIPARTIZIONE COSTI	35
ESEMPIO NOMINA RAPPRESENTANTE IN CER	35

## SINTESI NON TECNICA

L'inserimento della definizione di Comunità energetiche nella normativa europea, nazionale e provinciale e quale obiettivo strategico nel Piano energetico ambientale provinciale 2021-2030, assieme alla crescente attenzione al tema delle energie rinnovabili e alla contingenza internazionale che, nel 2022, ha portato ad un aumento dei costi energetici, ha spinto diverse amministrazioni comunali ad avvicinarsi al tema e a lavorare per la costituzione sul proprio territorio di Comunità di energia rinnovabile.

L'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE), dal 2019 sta seguendo l'evoluzione del tema delle Comunità energetiche dal punto di vista tecnico. Il ruolo dei Comuni in questo processo è stato da subito riconosciuto importante ed è stata valutata la necessità di indagare il rapporto tra la nascente disciplina, ancora in evoluzione, e la normativa specifica che interessa le amministrazioni pubbliche ed in particolar modo i Comuni.

Il Consorzio dei Comuni Trentini - quale ente di rappresentanza e assistenza delle amministrazioni locali nel territorio provinciale - ha altresì ricevuto sollecitazioni e quesiti da alcune amministrazioni che si stanno attivando per la creazione di comunità energetiche, e possiede un quadro conoscitivo approfondito sulle normative di diritto pubblico, con particolare riguardo alla partecipazione delle amministrazioni locali in soggetti giuridici esterni.

Attraverso un accordo di collaborazione tra il Vicepresidente e assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, Mario Tonina, ed il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena, è stato costituito un gruppo di lavoro al fine di elaborare un documento di supporto alle amministrazioni interessate alla costituzione di Comunità Energetiche.

Scopo di queste prime linee guida, che per la complessità e la novità del tema non possono essere esaustive, è quello di fissare gli elementi essenziali da considerare nel progettare una Comunità nella quale un'amministrazione pubblica ha, in maniera diretta o meno, un ruolo. Starà poi ai responsabili delle singole amministrazioni curare i dettagli per dar vita alla Comunità, sotto i profili giuridici, tecnici e sociali, alla luce della successiva evoluzione normativa e delle esperienze simili messe in campo sul territorio nazionale.

A tal proposito questo documento va visto come un primo supporto che sarà aggiornato in futuro di pari passo con le evoluzioni sul tema, anche tenendo conto di altri approfondimenti specifici che saranno svolti in attuazione dell' accordo tra la Provincia, la Federazione Trentina della Cooperazione ed i quattro consorzi B.I.M. del Trentino.

---

***[NDR] Questo documento è stato redatto prima della pubblicazione dei decreti ministeriali attuativi del D.Lgs.199/2021, pertanto riguardo alla metodologia di incentivazione si fa riferimento alla normativa, alle indicazioni e alle regole di incentivo vigenti.***

## INTRODUZIONE

Il concetto di comunità energetica è stato introdotto dalla Direttiva “Renewable Energy Directive 2018/2001” - RED II, nella sua accezione rinnovabile, e dalla “Directive on common rules for the internal market for electricity 2019/944” - IEM, per quella che viene chiamata comunità energetica dei cittadini. Entrambe rilevano come ruolo essenziale l'utilizzo in forma condivisa dell'energia, che può essere autoprodotta da fonti rinnovabili, elevando il cittadino e la comunità a “prosumer” cioè contemporaneamente produttore e utilizzatore.

I profili comuni di queste due tipologie differenti possono inoltre essere riassunti nel fatto che entrambe sono soggetti giuridici autonomi di diritto privato e qualificabili come imprenditori energetici, devono avere come membri più persone fisiche qualificabili come consumatori energetici domestici, essere organizzazioni aperte in entrata ed in uscita e offrire a chiunque la loro produzione di beni e servizi.

Nel prosieguo del documento il concetto di Comunità di energia rinnovabile viene denominato anche usando l'abbreviativo CER o la nozione “Comunità energetica” con la quale, salvo diverso espresso riferimento, si intende sempre la comunità di energia rinnovabile (art.31 D.Lgs 199/2021) e non la “comunità energetica dei cittadini” che ha regole differenti e fa riferimento all'art.3 comma 3 del D.Lgs. 210/2021

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

### **Qual è il quadro normativo nazionale attuale**

A livello nazionale, dopo circa un anno di disciplina transitoria e sperimentale, con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199 - in vigore dal 15 dicembre 2021 - sono state disciplinate e normate le Comunità di Energia Rinnovabile e le configurazioni di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che agiscono collettivamente. In particolare rispetto alla previgente disciplina sperimentale per le Comunità di Energia Rinnovabile è stato innalzato il limite territoriale, che dalla cabina secondaria è passato alla cabina primaria, e anche il limite di potenza per poter ottenere gli incentivi del GSE, che da 200 kW passa a 1 MW di potenza mentre per gli Autoconsumatori di energia rinnovabile (ovvero le configurazioni a scala condominiale) è stata introdotta la possibilità di collocare l'impianto che produce, su un immobile differente da quello che consuma, sempre con la necessità di mantenere il controllo e l'uso esclusivo da parte dei condomini aderenti.

Rimangono attribuibili servizi di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa tramite il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Questa disciplina è attualmente in fase di aggiornamento.

#### **DIRETTIVA “RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE 2018/2001” - RED II,**

Art. 2 comma 16

*«comunità di energia rinnovabile»: soggetto giuridico:*

*a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;*

*b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;*

*c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;*

#### **DLGS 8 NOVEMBRE 2021 N. 199**

ART.31 (Comunità energetiche rinnovabili)

1. 1. *I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:*
  - a. *l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;*
  - b. *la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e*

*autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);*

- c. per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;*
- d. la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).*

## **LA NORMATIVA PROVINCIALE**

A livello Provinciale il concetto di Comunità di energia rinnovabile riveste una parte importante all'interno del Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 che, anche grazie a simulazioni ed approfondimenti svolti dall'Università degli studi di Trento, colloca lo sviluppo delle Comunità energetiche tra gli obiettivi strategici del piano per ottimizzare l'utilizzo degli utenti della produzione dagli impianti fotovoltaici diffusi sugli edifici.

Primi indirizzi normativi e legislativi in provincia in materia sono stati introdotti dall'art.18 bis della l.p. 20/2012, dove si promuove la formazione di comunità energetiche e viene istituito un elenco provinciale, attivo da gennaio 2022 per le CER.

# **COS'È E COME FUNZIONA UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE?**

Una comunità di energia rinnovabile è costituita quando dei consumatori (cittadini, piccole imprese/artigiani, enti locali e territoriali) che si trovano sotto la stessa cabina elettrica primaria, si aggregano in forma di comunità per condividere l'energia prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità stessa. Viene più semplice pensare all'energia elettrica ma una comunità energetica può condividere anche energia termica.

Gli impianti, che devono essere da fonti rinnovabili, possono essere anche di proprietà di terzi purché siano sempre sotto la medesima cabina primaria e la comunità ne detenga il controllo.

La comunità non deve rispondere ad una specifica forma giuridica (associazione, cooperativa, impresa) ma deve essere un soggetto giuridico senza prevalente scopo di lucro e garantire il diritto alla partecipazione nella governance da parte di tutti i soci. Qualora si trattasse di un'impresa, la produzione e vendita di energia non deve essere lo scopo principale dell'attività imprenditoriale.

L'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera. Oltre alla produzione e condivisione di energia e il reinvestimento dei profitti per scopi ambientali, economici o sociali, la comunità può produrre altri servizi rivolti ai membri, per esempio interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, servizi di ricarica veicoli elettrici. La comunità può inoltre assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

A livello nazionale sono attivi degli incentivi che valorizzano l'energia prodotta dalla comunità energetica e autoconsumata dai suoi soci. Tali incentivi sono erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) .

## **COSA VIENE VALORIZZATO?**

In una Comunità di energia rinnovabile, viene valorizzata l'energia prodotta e autoconsumata all'interno della configurazione, nello stesso arco orario. Lo scambio di energia tra produttori e consumatori avviene in maniera virtuale utilizzando la rete elettrica esistente e l'incentivo per l'autoconsumo collettivo viene erogato alla Comunità quale ente giuridico, la quale poi provvederà a distribuirli tra gli aderenti o a utilizzarli secondo le modalità che i soci hanno definito nello statuto e nel regolamento. E' quindi fondamentale, per capire i meccanismi e realizzare un valido business plan, avere ben chiaro qual è l'energia valorizzata e quanto essa viene riconosciuta.

Erroneamente, uno degli scopi per cui spesso viene proposta una Comunità di energia rinnovabile spesso è quello di abbattere i costi delle bollette. Se questo effettivamente potrebbe essere uno degli benefici che una Comunità energetica può portare, va subito specificato che rispetto ad altri meccanismi del passato (il conto energia o lo scambio sul posto) e gli altri strumenti di autoconsumo a distanza, quello delle CER non è un meccanismo diretto: l'utente deve comunque pagare la bolletta come sempre fatto e solo a posteriori gli potrebbe essere riconosciuto l'incentivo sulla quota parte di energia condivisa, sempre che l'accordo tra i soci lo preveda.

## DEFINIZIONI:

Ecco di seguito alcune definizioni utili a capire il meccanismo:



energia prodotta

**Energia prodotta** dall'impianto a fonti rinnovabili.



energia autoconsumata

**Energia autoconsumata:** usata direttamente dall'utente a cui è associato l'impianto, senza passare dalla rete (p.es. per utenze dirette o batterie). Il soggetto non paga l'energia che usa ma la stessa non concorre all'incentivo GSE. Il valore è di circa 200 €/MWh\*



energia ceduta

**Energia ceduta:** l'energia prodotta non direttamente consumata viene immessa in rete e venduta sul libero mercato o ceduta mediante contratto di ritiro dedicato (60-70 €/MWh\*).

I proventi, salvo diversi accordi, vanno al proprietario dell'impianto.

È questa quota di energia che eventualmente viene messa a disposizione dal proprietario dell'impianto alla Comunità di energia rinnovabile e ne genera l'incentivo.



energia condivisa

**Energia condivisa:** l'energia che dall'impianto di produzione della CER viene immessa in rete nello stesso momento (nella stessa ora) in cui la stessa quantità di energia viene consumata dai membri della Comunità.

Ai fini del bilancio energetico ed economico è la quota di energia incentivata, attualmente 110 €/MWh.



energia acquistata

**Energia acquistata:** energia che l'utente acquista dalla rete, a prezzo di mercato (200 -250 € MWh\*).

\*= Prezzi indicativi riferiti a inizio 2021

Date queste definizioni, con i rispettivi valori derivanti dall'energia prodotta (o non consumata) si può comprendere il diverso peso dell'energia se essa è autoconsumata, messa in rete, condivisa o acquistata.

Va inoltre specificato che l'incentivo derivante dall'autoconsumo collettivo in una Comunità di Energia Rinnovabile arriva in aggiunta al prezzo della vendita della stessa alla rete, corrispettivo quest'ultimo che può andare direttamente al produttore/proprietario dell'impianto o alla CER, a seconda del tipo di accordo stipulato.

La configurazione di Comunità di energia rinnovabile va quindi a valorizzare la condivisione di energia senza ledere il risparmio o l'incentivo che un produttore ha, bensì generando un valore che sarà impiegato dalla Comunità energetica nei modi che da Statuto la stessa si è prefissata.

Chi ha un impianto idoneo, nulla ha da perdere nel metterle a disposizione l'impianto, ed in particolare l'energia prodotta e non autoconsumata, ad una Comunità di energia rinnovabile.

## SOGGETTI E RUOLI POSSIBILI IN UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Come definito dalla norma, *la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.* In questo quadro, la Pubblica Amministrazione è solo uno dei possibili attori nel processo di formazione di una Comunità di energia rinnovabile.

La complessità che permette questa configurazione, che vede potenzialmente assieme soggetti privati e pubblici, che consumano e producono, che si occupano di energia e hanno forza economica, non porta a definire un soggetto univoco ma dà spazio a numerose possibilità che mettono assieme i vari attori, nei rispettivi ruoli. La Comunità va quindi costruita passo per passo valorizzando le diverse necessità.

Alla luce della regolazione attuale, prevista dal D.lgs 199/2021, di seguito uno schema che descrive il quadro dei vari ruoli possibili per la formazione di una Comunità di energia rinnovabile, ed in particolare i ruoli che una P.A. può avere.

<b>S O G G E T T I</b>	<b>Promotore</b>	<b>membro</b>	<b>produttore</b>	<b>referente GSE</b>	<b>finanziatore</b>
<b>Pubblica amministrazione</b>	x	x			x
<b>Enti di ricerca</b>	x	x			
<b>Enti del terzo settore</b>	x	x			
<b>Privati cittadini</b>	x	x			x
<b>P.M.I.</b>	x	x			x
<b>Player energetico</b>	x		x	x	x
<b>fornitore tecnologico</b>	x		x	x	x
<b>amministratore di condominio</b>	x			x	
<b>istituto di credito</b>					x
<b>La CER come ente giuridico</b>			x	x	

A questo va aggiunto un importante punto di attenzione. I cittadini, per la partecipazione ad una Comunità energetica, si rifanno a regole definite dal diritto civile. In relazione alla partecipazione, da parte di imprese, vengono in rilievo le norme del diritto commerciale, mentre l'adesione, da parte degli enti locali e degli enti pubblici, deve avvenire, oltre che nel rispetto delle norme di settore, anche nell'osservanza delle disposizioni del diritto amministrativo e dei principi di corretta amministrazione del patrimonio pubblico. Una Comunità che vede tra i propri membri un mix di questi diversi soggetti deve cercare di far collimare le tre regolazioni diverse attraverso configurazioni e definizioni dei ruoli adeguate.



## OBIETTIVI DI UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Alla base di una Comunità energetica non vi è un fine di lucro, ma la direttiva afferma che il suo *obiettivo principale* è *fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari*. Per questo è bene sottolineare quanto si ha in termine di beneficio e di incentivo dalla CER

	BENEFICI AMBIENTALI	BENEFICI ECONOMICI	BENEFICI SOCIALI
Riduzione della spesa energetica/ povertà energetica		x	x
Promozione efficienza energetica	x	x	x
Investimento profittevole		x	
Creazione di valore sul territorio	x	x	x
Contributo alla sostenibilità ambientale	x		

Questi obiettivi, illustrati a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere perseguiti anche contemporaneamente tra loro. Il punto di equilibrio fra gli stessi può cambiare a seconda della natura e dei propositi di chi promuove e/o partecipa alla CER.

### PERCHÉ UN ENTE LOCALE PUÒ ESSERE INTERESSATO A UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE (CER)?

A seconda delle specificità del proprio contesto un comune potrebbe essere interessato a costituire una CER:

- Per valorizzare economicamente superfici non utilizzate
- per ridurre la propria bolletta
- per contrastare la povertà energetica
- per fini sociali

E' rimessa alle valutazioni degli Organi competenti di ciascuna Amministrazione, ed agli accordi con gli altri membri, definire la formula, il ruolo e la composizione che meglio si presta alla Comunità energetica per gli scopi suddetti e che saranno riportati nello statuto .

Non è detto che la Comunità di energia rinnovabile sia la formula migliore per rispondere agli scopi individuati dall'ente. La normativa vigente riserva infatti altre opzioni all'ente pubblico per valorizzare l'autoconsumo di energia che possono rispondere meglio ad alcune esigenze, come quella di abbassare la bolletta. Vi sono per esempio i meccanismi di scambio sul posto altrove, applicabili in comuni fino a 20.000 abitanti, ma anche i nuovi meccanismi di autoconsumo "a distanza" mediante scambio attraverso la rete di distribuzione o di autoconsumo a distanza mediante linea dedicata. In questo documento ci si concentra essenzialmente sulla parte elettrica delle Comunità di energia rinnovabile rimandando a successivi approfondimenti, anche a seguito della completa regolazione in materia, gli altri meccanismi suindicati.

# COME SI FORMA UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE?

Alla base della formazione di una **comunità di energia rinnovabile** vi è la presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile e di almeno due soggetti consumatori ubicati in edifici diversi, **nel territorio sotteso dalla medesima cabina elettrica primaria**. Qualora invece i consumatori siano tutti ubicati **all'interno di un unico edificio** (condominio) si parla di **Gruppi di autoconsumo collettivo**, i quali seppur seguendo i medesimi principi della Comunità energetica, hanno regole differenti.

Di seguito viene sintetizzato il processo di formazione di una Comunità di energia rinnovabile:

<b>COSTITUZIONE</b>	Un gruppo, che può essere costituito da cittadini, piccole/medie imprese, enti locali, costituisce una Comunità energetica. Ne definisce la governance, lo statuto, lo scopo sociale, l'ambito territoriale, la quota sociale di adesione ecc...
<b>IMPIANTI</b>	La Comunità realizza uno o più impianti di energia da fonte rinnovabile a servizio delle utenze. Gli impianti, devono essere sotto il pieno controllo della Comunità. Possono essere allacciati anche impianti esistenti fino al 30% della potenza complessiva.
<b>ESERCIZIO</b>	Una volta realizzati gli impianti la Comunità entra in esercizio dalla registrazione sul portale GSE dove andranno caricati i bilanci elettrici della Comunità ai fini dell'erogazione dell'incentivo. La LP 20/2012 prevede l'iscrizione ad un albo provinciale che ha meri fini ricognitivi e non costitutivi.
<b>INCENTIVI</b>	I soci pagheranno le bollette per il consumo pieno di energia prelevata dalla rete. Gli incentivi del GSE sono erogati annualmente alla Comunità energetica la quale, tenuto conto degli ammortamenti e delle spese di gestione, li userà secondo quanto concordato tra i soci.
<b>SOCI</b>	Per definizione l'entrata e l'uscita dei soci è libera. La Comunità non può escludere un socio per esempio perché non ha abbastanza energia nell'impianto ma solo per oggettive motivazioni.
<b>INVESTIMENTI</b>	Nel corso del tempo la Comunità può ampliare i propri impianti. Il limite di legge (200 kW norma transitoria, 1 MW dlgs.199) è solo relativo agli incentivi. Naturalmente andrà conteggiato l'ammortamento se l'impianto è realizzato dalla CER
<b>ALTRI SERVIZI</b>	Oltre alla produzione e alla condivisione di energia la CER può fare anche altri servizi elettrici (vendita al dettaglio, ricarica auto, ecc...) o deve reinvestire i propri ricavi per finalità sociali (tra le quali ridurre le bollette e contrastare la povertà energetica).
<b>DURATA</b>	La durata della Comunità non è specificata ma deve essere superiore a 20 anni che è la durata degli incentivi erogati dal GSE. Dal punto di vista economico, per una CER media un impianto fv, realizzato totalmente a spese della Comunità, viene ammortizzato in circa 10 anni.

L'attivazione di questo processo di costituzione deve tener conto, nel coinvolgimento degli enti locali, della necessità di perseguire finalità pubbliche nei propri scopi. La scelta quindi dei membri, la natura dei finanziamenti, l'accesso agli incentivi, la composizione dei soci e della governance, la regolamentazione interna e la gestione deve essere attentamente valutata dai promotori e dai soggetti responsabili, qualora la configurazione preveda la partecipazione degli enti pubblici

Risulta quindi fondamentale la prima parte di analisi e dimensionamento della Comunità energetica, come la definizione della componente sociale, il calcolo dei consumi e

delle potenzialità. Ma va anche tenuto in considerazione il fatto che la CER va gestita anche durante il suo periodo di vita. Vi saranno quindi anche costi da sostenere successivamente alla costituzione della Comunità.

Come illustrato, nella pianificazione di una Comunità va tenuto conto del fatto che per la costituzione di una CER vi sono degli adempimenti che si hanno in fase iniziale ed altri necessari alla gestione della Comunità. Questo aspetto ha ricadute sia in termini economici e tecnici che nella scelta della forma giuridica e delle modalità operative di gestione.

	<b>ATTIVAZIONE INIZIATIVA</b>	<b>OPERATIVITÀ INIZIATIVA</b>
<b>BUROCRATICHE</b>	<p><b>COINVOLGIMENTO MEMBRI:</b> promozione dell'iniziativa sul territorio, raccolta adesioni, individuazione utenze adatte.</p> <p><b>ATTIVAZIONE CONFIGURAZIONE:</b> costituzione soggetto giuridico, approvazione statuto e registrazione a portale GSE</p>	<b>GESTIONE BUROCRATICA:</b> Gestione nuovi ingressi/uscite degli utenti
<b>ECONOMICHE</b>	<b>FINANZIAMENTO:</b> scelta del metodo di finanziamento dell'iniziativa, richiesta di finanziamento, piano economico della CER, ripartizione degli utili tra i membri	<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA:</b> gestione della parte economica: ingressi e uscite soci, incentivi, ripartizione degli stessi
<b>TECNICHE</b>	<b>PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE:</b> dimensionamento degli impianti di produzione, dati consumi e utenze consumatori, ambito territoriale, scelta di ulteriori asset tecnologici, autorizzazioni e procedure per installare impianti	<b>GESTIONE TECNICA:</b> gestione e manutenzione degli impianti, eventuali nuove progettazioni per implementazione e modifica

## LIMITI TERRITORIALI DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA


Il D.Lgs 199/2021 ridefinisce, ampliandoli rispetto alla regolazione transitoria precedente, i limiti territoriali entro i quali è possibile costituire una Comunità di energia rinnovabile. Allo stato attuale è possibile realizzare una Comunità energetica (energia elettrica) quando gli impianti e i consumi sono tutti sottesi alla medesima cabina elettrica primaria. Questo cambio porta ad un salto di scala importante: si passa infatti da Comunità di quartiere/frazione aventi 50/100 utenze sottese a Comunità sovracomunali che hanno in media 10 mila abitanti e coprono più comuni limitrofi.

Nel ragionamento iniziale riguardante la costituzione di una CER va quindi tenuto conto, tra le altre cose, anche della configurazione territoriale. Una Comunità energetica come soggetto giuridico può configurarsi anche su più cabine primarie purchè si configurino piccole sottounità separate aventi utenze e impianti afferenti alle medesime cabine primarie.

In Provincia autonoma di Trento vi sono 32 cabine elettriche primarie, la gran parte gestite da SET che è il principale distributore elettrico anche se in alcune zone sono presenti aziende e consorzi elettrici più piccoli (CEIS, CEDIS, ACSM Primiero).

APRIE ha elaborato una mappa della distribuzione territoriale delle cabine primarie per capire indicativamente quali sono i comuni serviti. Il perimetro delle cabine non segue i limiti amministrativi dei singoli comuni. I gestori di rete sono tenuti a pubblicare sul proprio sito i perimetri delle cabine primarie. Per un dato di dettaglio è sempre necessario rivolgersi al gestore di rete.

La mappa di seguito pubblicata, elaborata da parte dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, non sostituiscono la comunicazione che ai sensi dei decreti vigenti i gestori di rete dovranno mettere a disposizione per individuare i territori sottesi alle cabine primarie.



## QUALE RUOLO HA L'ENTE LOCALE?

La dimensione comunale ben si presta alla nascita di Comunità di energia rinnovabile, in quanto l'amministrazione si trova vicina al cittadino e riesce a calibrare e misurare le esigenze del territorio. A seconda delle esigenze, della base sociale, della configurazione territoriale e degli scopi, si deciderà quale ruolo l'ente locale assume.

### QUALI SONO GLI ASPETTI SU CUI PORRE L'ATTENZIONE?

**ASPETTI GIURIDICO AMMINISTRATIVI:** governance della CER, definizione dello statuto, rapporti tra cittadini, imprese ed enti pubblici, configurazioni possibili, ruoli degli attori, scopi sociali e statutari, ambito territoriale.

**ASPETTI TECNICI:** dimensionamento e installazione di impianti, ambito territoriale della CER, ottimizzazione rapporto produzione e consumi, autorizzazioni, regolazione.

**ASPETTI FINANZIARI:** sostenibilità economica, finanziamento degli impianti (bandi FESR, PNRR, BIM), tempi di rientro, destinazione degli utili, quote sociali...

Di seguito, proponiamo un sintetico schema, utile per orientare le amministrazioni verso possibili scenari da intraprendere, con le diverse caratteristiche proposte per ciascuna configurazione:


**MESSA A DISPOSIZIONE SPAZI** \_ (bando per l'affitto, o per la messa a disposizione attraverso altri negozi giuridici a prestazioni corrispettive, di coperture di edifici pubblici o altre aree idonee)

**PARTECIPAZIONE DIRETTA** \_ (Comune socio della CER con quota sociale e/o investimento)

**SOSTEGNO DIRETTO** \_ (Comune eroga contributo alla CER per realizzazione impianti)

**SOSTEGNO INDIRETTO** \_ (Comune dà in comodato gratuito immobili o superfici (o utenze) alla CER senza parteciparvi)

**SOSTEGNO ESTERNO** \_ (Comune fa da facilitatore alla nascita di una CER senza parteciparvi, mettendo in rete figure esistenti sul territorio)



Naturalmente non vi è alcun obbligo per l'ente locale di partecipare direttamente in una CER. La configurazione più pura di comunità energetica nasce dal raggruppamento spontaneo di singoli cittadini che si organizzano e costituiscono una CER da soli o assieme ad attività economiche locali; esistono anche progetti di comunità energetiche aziendali che coinvolgono imprese e i loro dipendenti, come anche comunità energetiche di altra natura. Il Comune potrebbe avere grandi spazi per l'installazione di impianti, potrebbe avere competenze tecniche e consumi interessanti, ma potrebbe anche essere interessato generalmente all'incremento delle fonti rinnovabili sul proprio territorio e, forte della caratura istituzionale e della vicinanza alla rete sociale, assumere il ruolo di promotore e facilitatore senza che il soggetto giuridico pubblico ne entri a far parte.

Proviamo di seguito ad entrare nel merito delle varie casistiche per una descrizione sommaria di quelle che possono essere alcune funzioni seguite, specificando che le Comunità energetiche presentano una flessibilità tale per cui le possibilità sono molto ampie. Non si tratta quindi di un elenco esaustivo ma di indicazioni di massima da adattare caso per caso.

## **a) IL COMUNE COME PROMOTORE DI UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE (SENZA ADERIRE)**

*Esempio:*

*Il Comune, consapevole dello spirito attivo dei propri residenti, attraverso i propri amministratori si fa promotore delle CER e attraverso il dialogo con stakeholders del territorio facilita la nascita di una Comunità di energia rinnovabile.*

Può accadere, per le valutazioni svolte in precedenza, per i punti critici che non si è riusciti a sciogliere o per il contesto in cui la Comunità energetica viene proposta, che l'ente locale decida di assumere il ruolo di promotore/facilitatore della costituzione di una CER senza però entrare direttamente a farne parte. In questo caso il ruolo, pur esterno, potrebbe essere comunque importante e decisivo proprio per le peculiarità del territorio e il carattere di vicinanza.

Ecco alcune azioni che potrebbero essere svolte, nelle diverse fasi di vita di una CER, sempre in coerenza con lo Statuto comunale e i regolamenti in vigore:

In fase iniziale, il Comune:

- fa informazione, attraverso serate, campagne informative ecc
- attiva i cittadini attraverso l'informazione puntuale
- valuta di contribuire con proprie risorse alla realizzazione di uno studio di fattibilità, se promossa da un soggetto giuridico compatibile (p.es associazione locale)
- supporta nell'individuazione di spazi, impianti e superfici
- mette a disposizione luoghi per ritrovarsi
- fa da facilitatore per la costituzione della CER
- facilita analisi e monitoraggi tecnici

Successivamente alla costituzione:

- dà informazioni tramite il proprio sito istituzionale
- supporta (p.es con facilitazioni) le attività della Cer

## **b) IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, SENZA ADERIRE ALLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

*Esempio:*

*Il Comune ha in proprietà un grande capannone orientato in maniera ottimale per il soleggiamento e intende metterlo a disposizione di chi volesse installare un impianto di energia rinnovabile imponendo, nel bando, l'onere di realizzare una CER*

La finalità dell'operazione, posta in essere dal Comune, è quella di valorizzare il proprio patrimonio, mettendo a disposizione dell'iniziativa privata - costituita dalla CER, a cui l'Ente locale non partecipa - superfici di proprietà, al fine di consentire l'installazione di impianti.

Nel porre un bene pubblico, quale un fondo o la copertura di un edificio pubblico, nella disponibilità esclusiva di un soggetto terzo, il Comune deve tendenzialmente perseguire il criterio della massimizzazione della rendita del proprio patrimonio.

La tipologia di negozio giuridico, attraverso cui concretizzare l'operazione, sarà individuata in base alla natura del bene di cui si discute (demaniale, patrimoniale indisponibile, patrimoniale disponibile). L'individuazione del contraente avverrà secondo le norme del diritto amministrativo che regolano la stipula dei contratti attivi, e - fatti salvi i casi in cui debba trovare applicazione la disciplina del canone unico patrimoniale, la quale determina puntualmente l'importo dovuto dal concessionario - il corrispettivo per la messa a disposizione degli spazi dovrà comunque risultare congruo, in relazione al valore commerciale degli spazi ceduti in godimento.

Viceversa, la messa a disposizione di spazi a titolo gratuito o a canone agevolato dovrà essere attentamente valutata e motivata, potendo tutt'al più trovare spazio - previa adeguata istruttoria e valutazione del caso concreto - nei casi in cui la CER persegua in via esclusiva finalità di interesse generale, direttamente riferibili alle necessità della comunità locale (ad esempio, nel caso in cui i documenti costitutivi della stessa prevedano che le risorse della CER possano essere utilizzate, in via esclusiva, per la gestione di un servizio a favore della collettività, o per la cura del territorio comunale, in una logica di sussidiarietà orizzontale).

## **c) IL COMUNE ADERISCE AD UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

Qualora invece l'ente locale scelga di aderire ad una comunità energetica, partecipandovi in modo diretto o indiretto, la scelta va fatta con attenzione. Si possono avere strade diverse a seconda del grado di coinvolgimento dell'ente nella Comunità energetica.

Nel processo di formazione di una Comunità di Energia Rinnovabile il Comune può avere sostanzialmente due ruoli:

<b>1. ENTE PROMOTORE DELLA COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE</b>	<b>2. ENTE CHE ADERISCE E PARTECIPA AD UNA COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE</b>
Un Comune condivide il principio delle Comunità di Energia Rinnovabile e assumendo il ruolo di promotore ne costituisce una	Il Comune intende aderire come socio ad una Comunità di Energia rinnovabile con i propri immobili

A seconda della tipologia di ruolo che il Comune assume, cambiano le modalità in cui deve affrontare le procedure

### **1. ENTE PROMOTORE DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

*Esempio:*

*Il Comune, riconoscendo il valore di una Comunità di Energia Rinnovabile, promuove la nascita della Comunità sul proprio territorio, intendendo parteciparvi direttamente*

#### **SCOPO E DESTINAZIONE**

Essendo il Comune il promotore dell'iniziativa è fondamentale individuare in primo luogo lo scopo sociale della Comunità energetica, che deve essere coerente con quanto previsto nello Statuto comunale.

I vantaggi devono essere destinati alla collettività non ai soli soci della C.E.R, anche per via della natura "aperta" della CER stessa. Dai ricavi della Comunità si potrà quindi p.es acquistare un gioco per il parco giochi comunale, non posizionare lo stesso in un giardino aperto ai soli soci della Comunità energetica.

#### **AMBITO TERRITORIALE**

La comunità agisce sempre nell'ambito territoriale della Cabina elettrica primaria di riferimento in quanto vi è la necessità, sancita dalla direttiva, di garantire diritto di entrata nella comunità a tutte le utenze sottese alla cabina primaria.

Diversamente, da Statuto il soggetto giuridico può definire che le proprie azioni siano circoscritte in un ambito territoriale definito.

La comunità energetica nata nel comune X sotteso alla cabina primaria Z non potrà dirsi esclusiva degli abitanti del comune X, perchè un utente del comune Y (sotteso alla cabina Z) avrà sempre diritto di entrarci. Tuttavia lo statuto della Comunità potrà prevedere che i proventi della CER saranno destinati esclusivamente ad azioni nel comune X o a residenti nel comune X. In tal caso un residente di Y potrà scegliere consapevolmente di entrare, sapendo che i benefici economici non arriveranno direttamente al proprio comune.

Fermo restando la possibilità a tutte le utenze sottese alla cabina primaria, la CER potrà destinare le proprie azioni attuate con i ricavi della CER su un ambito:

- sovracomunale: i Comuni partecipano per il proprio territorio, i ricavi pro quota del Comune andranno investiti sul proprio territorio o per iniziative condivise tra i Comuni, coerenti con gli Statuti comunali e gli Statuti delle Comunità;
- comunale: i ricavi sono destinati a iniziative sul territorio comunale, sempre coerenti con gli scopi statutari.
- ambito frazionale/di quartiere: i ricavi sono destinati a iniziative sul territorio della frazione/quartiere destinate sempre alla fruizione pubblica non esclusiva dei soci.

La comunità deve avere servizi aperti a tutti, non solo ai soci.

**N.B.** La destinazione delle azioni portate avanti della CER può essere anche delimitata ad un singolo territorio, fermo restando che gli aderenti possono essere tutti i soggetti che hanno una utenza nel territorio sotteso alla cabina di distribuzione primaria.

#### PUNTI DI ATTENZIONE:

Messa a disposizione degli impianti alla Comunità: la normativa prevede che gli impianti debbano essere in piena disponibilità della comunità. E' quindi necessario, qualora l'impianto sia realizzato direttamente da parte del Comune, mettere lo stesso (o perlomeno la quota di energia immessa in rete) a disposizione della Comunità attraverso un negozio giuridico idoneo (affitto, comodato d'uso, contratto ecc...);

## **2. ENTE CHE PARTECIPA ALLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE**

*Esempio:*

*Il Comune viene coinvolto a partecipare come socio ad una Comunità di Energia rinnovabile nata spontaneamente sul territorio.*

#### SCOPO E DESTINAZIONE

È da verificare in primo luogo lo scopo sociale della Comunità energetica, e le pattuizioni che regolano la destinazione/distribuzione dei proventi di competenza della medesima, i quali debbono risultare coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente locale.

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Spetta all'amministrazione la valutazione dell'opportunità di partecipazione all'associazione in luogo di un supporto esterno che potrebbe in caso garantire p.es. l'erogazione di contributi all'associazione per attività svolte.

Qualora il Comune non si renda promotore di una specifica CER, ma scelga di aderire ad altra già costituita, occorrerà verificare se - nel territorio di riferimento - esistano più Comunità già attive. In tal caso, la scelta della CER a cui aderire dovrà essere adeguatamente motivata dall'Ente locale (ad es., in funzione della disciplina statutaria dell'ente, e del modello di distribuzione dei ricavi, più o meno orientato al perseguimento di finalità coerenti con quelle proprie dell'Ente locale).

Nel quadro della propria partecipazione alla CER, il Comune potrà, altresì, valutare la messa a disposizione di spazi propri, per la collocazione di impianti. Tale messa a disposizione potrà avvenire con le modalità e le avvertenze di cui al precedente caso b). Una adeguata remunerazione, rispetto alla messa a disposizione di spazi comunali potrà, altresì, essere assicurata attraverso un modello di riparto dei ricavi della CER, che compensi adeguatamente l'apporto dell'ente locale.

## POSSIBILI FORME GIURIDICHE PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

Allo stato attuale, la normativa non indica quale sia la forma giuridica richiesta per la costituzione di Comunità energetica.

Le prime esperienze, nate con la regolazione transitoria e che afferivano alla cabina secondaria, sono nate principalmente come Associazioni non riconosciute.

Per orientare i proponenti nell'ottica del ruolo dell'amministrazione comunale, di seguito sono state sinteticamente elencate le principali tipologie di governance possibili, indicando i principali punti di forza e le possibili criticità insite in ciascuna forma:

TIPOLOGIA E RIFERIMENTO NORMATIVO	PUNTI DI FORZA	POSSIBILI CRITICITA'
<b>ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA</b>	Modalità di costituzione leggere e meno onerose: non c'è necessità di atto pubblico; non occorre iscrizione in pubblici registri, fatta salva l'acquisizione del codice fiscale. Flessibilità in ingresso/uscita. Possibilità di evolvere, mediante trasformazione, verso forme più strutturate, anche a carattere societario.	Responsabilità patrimoniale sussidiaria di chi assume obbligazioni in nome e per conto dell'associazione.
<b>ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA (eventualmente qualificata come ente del terzo settore ex d. Lgs. 117/2017)</b>	Flessibilità in ingresso e uscita. Autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente, risponde esclusivamente il patrimonio dello stesso. Possibilità di evolvere, mediante trasformazione, verso forme più strutturate, anche a carattere societario.	Capitale sociale minimo necessario. Modalità di costituzione più complesse: atto pubblico; iscrizione al registro delle persone giuridiche private.
<b>CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI</b>		Modalità di costituzione più complesse: atto pubblico; iscrizione al registro delle imprese.

		La partecipazione degli enti pubblici è subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale, in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.
<b>COOPERATIVA DI COMUNITA'</b> <a href="#">LR 1/2022</a>	<p>Target preciso che mette assieme scopo sociale con economia e territorio.</p> <p>Flessibilità in ingresso e uscita.</p> <p>Munita di autonomia patrimoniale perfetta.</p> <p>Possibilità di concepire la cooperativa come titolare di attività/servizi a beneficio della comunità, ulteriori rispetto alla gestione della CER.</p>	<p>Modalità di costituzione più complesse: atto pubblico; iscrizione al registro delle imprese.</p> <p>Capitale sociale minimo necessario.</p> <p>Disciplina che presenta elementi di novità/ancora inesplorati.</p> <p>Numero minimo di soci.</p> <p>La partecipazione degli enti pubblici è subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale, in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione, benché i requisiti di cui all'art. 4 del d.lgs. cit. siano dati per assolti, in forza della previsione di legge regionale</p>
<b>COOPERATIVA</b>	<p>Flessibilità in ingresso e uscita.</p> <p>Munita di autonomia patrimoniale perfetta.</p>	<p>Modalità di costituzione più complesse: atto pubblico; iscrizione al registro delle imprese.</p> <p>Numero minimo di soci.</p> <p>La partecipazione degli enti pubblici è subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale, in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.</p>
<b>FONDAZIONE</b>	Autonomia patrimoniale perfetta.	<p>Modalità di costituzione più complesse: atto pubblico; iscrizione al registro delle persone giuridiche private.</p> <p>Capitale sociale minimo necessario.</p> <p>Particolari obblighi e limiti in</p>

		<p>materia di trasformazione, estinzione e devoluzione dei beni facenti parte del patrimonio.</p> <p>Modello che si presta all'ingresso e uscita di soci soltanto nella forma - non tipizzata - della fondazione di partecipazione.</p>
<p><b>SOCIETA' di CAPITALI (eventualmente qualificata come società benefit)</b></p>	<p>Munita di autonomia patrimoniale perfetta.</p>	<p>Modalità di costituzione più complesse: atto pubblico; iscrizione a registro delle persone giuridiche private. Capitale sociale minimo necessario.</p> <p>Rigidità nell'entrata/uscita dei soci: necessità di attivare procedure di recesso/aumento di capitale.</p> <p>La partecipazione degli enti pubblici è subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale, in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.</p>

La partecipazione degli enti pubblici a soggetti costituiti in forma societaria è subordinata al rispetto del d.lgs. n. 175/2016, e corrispondente disciplina provinciale (l.p. n. 27/2010 - l.p. n. 1/2005), in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione. La produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce finalità legittimamente perseguibile attraverso la costituzione o la partecipazione a società, ai sensi dell'art. 4 co. 7 d.lgs.n. 175/2016, nonché - con particolare riguardo alle società degli enti locali che svolgono attività elettriche - ai sensi del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235. Anche la partecipazione dell'ente locale alle cooperative di comunità, costituite ai sensi della l.r. n. 1/2022, è legittima - sotto il profilo finalistico - ai sensi di quanto espressamente previsto dalla stessa norma regionale. Devono, tuttavia, sempre sussistere anche gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa statale e provinciale precitata, ai fini dell'acquisizione (requisito di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, verifica di sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società, ecc.). La detenzione di una partecipazione, da parte di soggetti pubblici, in enti a natura societaria è, inoltre, subordinata al mantenimento delle condizioni indicate dall'art. 18 l.p. n. 1/2005, fatto oggetto di ricognizione su base almeno triennale.

Alcune regioni hanno disciplinato il ruolo della partecipazione del Comune alla CER. in questi casi spesso si chiede al Comune di adottare un protocollo d'intesa, su uno schema/linee guida dettate dalla regione.

## **BIBLIOGRAFIA**

[Risoluzione AdE n. 18 del 12 marzo 2021 - Risposta AdE n. 37 del 20.01.2022](#)

<https://www.comune.ferla.sr.it/portal/novita/notizie/creazione-comunita-energetica/>

<https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Guida-CER-Impatto-Sociale.pdf>

[https://www.google.com/url?q=https://www.gse.it/normativa\\_site/GSE%2520Documenti%2520normativa/PUGLIA\\_DGR\\_n1346\\_07\\_08\\_2020.pdf&sa=D&source=docs&ust=1661843363306636&usq=AOvVaw3XVg6CbNOizHmWd-q3NdiU](https://www.google.com/url?q=https://www.gse.it/normativa_site/GSE%2520Documenti%2520normativa/PUGLIA_DGR_n1346_07_08_2020.pdf&sa=D&source=docs&ust=1661843363306636&usq=AOvVaw3XVg6CbNOizHmWd-q3NdiU)

[https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/consultazione\\_pubblica\\_DM\\_energia.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/consultazione_pubblica_DM_energia.pdf)

<https://www.arera.it/it/docs/22/727-22.htm>

<https://www.setdistribuzione.it/per-i-clienti/comunita-di-energia-rinnovabile-cer.html>

## **ESEMPI E DOCUMENTI DI SUPPORTO**

### **COMUNI E CABINE PRIMARIE**

Per la Provincia di Trento il principale gestore di rete è SET distribuzione, il quale ha pubblicato sul proprio portale i perimetri delle cabine primarie: <https://www.setdistribuzione.it/per-i-clienti/comunita-di-energia-rinnovabile-cer.html>.

Vi sono tuttavia altri gestori locali: Comune di Andalo, Comune di Cavalese (in parte), Comune di Molveno, Comune Sella Giudicarie, ARE Primiero S.M.C., AIR Mezzolombardo, CEP Pozza di Fassa, AGS Riva del Garda, SET Distribuzione, CEIS Stenico, CEdiS Storo, STN Val di Sole (Malè), Comune di Malè, Comune di Caldes, Comune di Cavizzana.

Per indicazioni di dettaglio relative alle cabine primarie è necessario interpellare il gestore di rete operante sul territorio.

### **ESEMPI DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CER**

<https://www.comune.crispiano.ta.it/13-news/21-news-ambiente/1036-manifestazione-interesse-comunita-energetiche>

<https://www.comune.crispiano.ta.it/images/2 - Avviso Manifestazione Interesse AGGREGATO RI.pdf>

[https://comune.tito.pz.it/wp-content/uploads/2021/09/DSG-00771-2021-determina\\_approvazione\\_Avviso\\_Manifestazione CER.pdf](https://comune.tito.pz.it/wp-content/uploads/2021/09/DSG-00771-2021-determina_approvazione_Avviso_Manifestazione_CER.pdf)

<https://www.comune.mascali.ct.it/it/news/avviso-comunita-energetiche-sul-territorio-del-comune-di-mascali>

<https://comune.rudiano.bs.it/notizie/655600/comunita-energia-rinnovabile-rudianese-avviso>

<https://www.comune.turanodigiano.lo.it/news-dett.php?id=212>

### **ESEMPI DI DELIBERA DI APPROVAZIONE STATUTO**

[https://comune.tito.pz.it/wp-content/uploads/2021/10/PrDeIC-00034-2021\\_CER\\_regolam\\_statuto.pdf](https://comune.tito.pz.it/wp-content/uploads/2021/10/PrDeIC-00034-2021_CER_regolam_statuto.pdf)

<https://comune.rudiano.bs.it/contenuti/1284204/delibera-consiglio-n-33-23-09-2021-costituzione>

[https://www.comune.salzadipinerolo.to.it/cgi-bin/deldet/06122022225539\\_COMUNE\\_DI\\_SALZADIPINEROLO.pdf](https://www.comune.salzadipinerolo.to.it/cgi-bin/deldet/06122022225539_COMUNE_DI_SALZADIPINEROLO.pdf)

<https://www.comune.lavarone.tn.it/Albo-pretorio/Atti/Delibere-di-Consiglio/Delibera-27-del-2022>

## **ESEMPI ATTO RIPARTIZIONE COSTI**

[https://comune.tito.pz.it/wp-content/uploads/2021/10/PrDeIC-00034-2021\\_CER\\_regolam\\_statuto.pdf](https://comune.tito.pz.it/wp-content/uploads/2021/10/PrDeIC-00034-2021_CER_regolam_statuto.pdf)

## **ESEMPIO NOMINA RAPPRESENTANTE IN CER**

[https://www.comune.prali.to.it/cgi-bin/deldet/06202022173424\\_COMUNE\\_DI\\_PRALI.pdf](https://www.comune.prali.to.it/cgi-bin/deldet/06202022173424_COMUNE_DI_PRALI.pdf)